



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. 221 del 12 dicembre 2012 per l'esercizio della installazione della Società Hydrochem Italia S.r.l. ubicata nel Comune di Pieve Vergonte (VB)

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248" e in particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della



Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTA l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 221 del 12 dicembre 2012, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Società Tessengerlo Italia S.r.l., ora Hydrochem Italia S.r.l., (nel seguito indicato come il Gestore) per l'installazione ubicata nel Comune di Pieve Vergonte (VB);

VISTA l'istanza presentata con nota del 11 aprile 2016, prot. 045 - DIRS, con la quale il Gestore ha chiesto la modifica dell'AIA per la realizzazione della nuova vasca acqua di omogeneizzazione delle acque meteoriche e di raffreddamento;

VISTA la nota prot. n. 11300 del 27 aprile 2016 con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (nel seguito indicata come Direzione Generale) ha avviato il procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. 221 del 12 dicembre 2012;

VISTA la nota prot. n. CIPPC 1372/2016 del 19 settembre 2016 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo relativo alla richiesta avanzata dal Gestore;

VISTA la nota prot. n. 16399/STA del 7 settembre 2016, con la quale con la quale la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque ha trasmesso le proprie osservazioni;

VISTA la nota prot. n. 19173/STA del 19 ottobre 2016, con la quale con la quale la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque ha trasmesso le proprie osservazioni;

VISTA la nota prot. n. 25902 del 20 settembre 2016, con la quale la Regione Piemonte ha trasmesso parere favorevole al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. 25889 del 24 ottobre 2016;



CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza dei servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza dei servizi, cui sarà data notizia dell'emanazione del presente decreto, dopo il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, hanno in ogni caso facoltà di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è stata garantita presso la Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su *internet* sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative al procedimento;

FATTO SALVO il rispetto degli obblighi ricollegabili alla ubicazione dello stabilimento della Società Hydrochem Italia S.r.l. all'interno di aree perimetrate del S.I.N. di "Pieve Vergonte", nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi nell'ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il sito in questione;

VISTA la nota prot. n. 26642 del 3 novembre 2016, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e *s.m.i.* ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 221 del 12 dicembre 2012 per l'esercizio dell'installazione della Società Hydrochem Italia S.r.l., identificata dal codice fiscale 09921480159, con sede legale in Largo Arturo Toscanini, 1 - 20122 Milano, è aggiornato con le modifiche ai relativi allegati di cui al parere istruttorio reso con nota prot. n. CIPPC 1372 del 19 settembre 2016 dalla competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, che costituisce parte integrante del presente decreto.



Rimangono per il resto valide tutte le altre prescrizioni del decreto n. 221 del 12 dicembre 2012 vigente.

Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della Salute, che potrà chiedere il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

Gian Luca G. 





Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
e Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0023267/DVA del 22/09/2016

CIPPC 1372/2016

del 19/09/2016

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N:


Ref. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da Hydrochem Italia srl (ex TESSENDERLO ITALIA S.r.l.) - Stabilimento di Pieve Vergonte - Procedimento di Riesame ID 123/1067

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath

All. c.s.





AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale

Titolo III-bis. - Parte seconda - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

HYDROCHEM ITALIA S.r.l.

Stabilimento di Pieve Vergonte (VB)

Parere Istruttorio

(ID 123/1067)

Riesame di AIA

"Richiesta di proroga per la realizzazione della vasca di omogeneizzazione delle acque meteoriche e di raffreddamento VA7502"

DECRETO AIA: Prot. DEC-MIN-0000221 del 12/12/2012 (G.U. It. Serie Gen. del 03/01/2013)

- AVVIO PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO di RIESAME dell'AIA: Prot. DVA-RU-U-0011298 del 27/04/2016.
- RICHIESTA DEL GESTORE: Prot. n. 045-DIRS del 11/04/2016 (Prot. DVA.RU.I.0009809.12-04-2016)

GRUPPO ISTRUTTORE

Nomina GI della Commissione AIA-IPPC (prot. CIPPC-00-2012-000192 del 13/04/2012)	Prof. Antonio Mantovani - Referente
	Ing. Claudio Franco Rapicetta
	Avv. David Roettgen
Regione Piemonte	Ing. Milena Orso Giacone
Provincia di Verbano Cusio Ossola	Ing. Mauro Proverbio
Comune di Pieve Vergonte	Arch. Fabio Righini



INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. INTRODUZIONE	5
2.1. Atti presupposti.....	6
2.2. Atti normativi	6
2.3. Atti e attività istruttorie	9
3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	10
4. ASSETTO ATTUALMENTE AUTORIZZATO	10
4.1. Piano di miglioramento delle emissioni in acqua: prescrizioni Decreto AIA e modifiche approvate (ID 123/684 e ID 123/895).....	10
5. MODIFICA DEL CRONOPROGRAMMA PROPOSTA DAL GESTORE E MOTIVAZIONI A SUPPORTO	13
6. OSSERVAZIONI E/O CARENZE RILEVATE	14
7. CONSIDERAZIONI FINALI E CONCLUSIONI	15
8. TARIFFA ISTRUTTORIA.....	16
9. PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DI CUI AL DECRETO AIA	16
10. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	16



1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA).
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Piemonte.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del D.Lgs. 25.08.1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gestore	Hydrochem Italia S.r.l., installazione IPPC sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014)
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come mod. dal D.lgs. n. 46/2014).



Migliori tecniche disponibili (Best available Techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l' idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. 1-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di decontaminazione del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati i documenti	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito http://www.aia.minambiente.it , al fine della consultazione del pubblico.



Valori Limite di Emissione (VLE)	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
---	---

2. INTRODUZIONE

Hydrochem Italia S.r.l. è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l'installazione IPPC sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB), con Decreto prot. DEC-MIN-0000222 del 12/12/2012 (G.U. Serie Generale del 03/01/2013).

Piano di miglioramento delle emissioni in acqua:

- **Procedimenti istruttori pregressi già conclusi:**

- **ID 123/684.** In adempimento a quanto prescritto all'Art. 1, comma 7 del Decreto AIA, il Gestore ha presentato, con nota prot. 122-DIRS del 23/12/2013 (acquisita con E.prot DVA-2013-0030455 del 31/12/2013; proc. ID 123/684), il *Piano di miglioramento delle emissioni in acqua*. Il Piano è stato approvato con Parere Istruttorio Conclusivo reso al Gestore con nota U.prot DVA-2014-0020652 del 24/06/2014 e relativo PMC9 del 26/05/2014.
- **ID 123/895.** Con nota prot. 067-DIRS del 30/05/2015 (acquisita con E.prot DVA-2015-0012219 del 07/05/2015; proc. ID 123/895) il Gestore ha trasmesso istanza di modifica relativamente a una proposta tecnica alternativa rispetto a quanto già previsto nel suddetto Piano di Miglioramento delle emissioni in acqua approvato e una riformulazione del cronoprogramma. La modifica è stata approvata con Parere Istruttorio Conclusivo reso al Gestore con nota U.prot DVA-2015-0022607 del 08/09/2015 e relativo PMC11 del 22/07/2015.

Tabella di riepilogo dei procedimenti istruttori conclusi.

ID	Tipologia di procedimento	Prot. PIC	PMC
123/684	Adempimento (<i>Piano di miglioramento delle emissioni in acqua</i>)	DVA-2014-0020652 del 24/06/2014	PMC9 del 26/05/2014
123/895	Riesame (Proposta tecnica alternativa rispetto a quanto previsto nel Piano di Miglioramento delle emissioni in acqua approvato e riformulazione del cronoprogramma)	DVA-2015-0022607 del 08/09/2015	PMC11 del 22/07/2015

- **Presente procedimento istruttorio:**

ID 123/1067. Il Gestore, con nota prot. 045-DIRS del 11/04/2016 (acquisita al prot. della Commissione CIPPC 629/2016 del 12/04/2016), ha trasmesso istanza di modifica del cronoprogramma approvato con procedimento istruttorio ID 123/895, chiedendo una proroga di 1 anno alla realizzazione degli interventi.

L'Autorità Competente, con nota prot. DVA-RU-U-0011300 del 27/04/2016, ha avviato il procedimento di Riesame dell'AIA relativo alla richiesta del Gestore.

Nella nota di avvio del procedimento istruttorio, l'Autorità Competente chiede al Gestore di asseverare, con apposita dichiarazione, il prospetto di calcolo della tariffa.



2.1. Atti presupposti

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Hydrochem Italia S.r.l., installazione IPPC sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB), con Decreto prot. DEC-MIN-0000222 del 12/12/2012 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale del 03/01/2013).
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-000192 del 13/04/2012, di nomina del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC assegnato per l'istruttoria relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Società Tessenderlo Italia S.r.l. - Impianto Chimico di Pieve Vergonte (VCO), da cui risulta che il Gruppo Istruttore è costituito da: <ul style="list-style-type: none">– Prof. Antonio Mantovani – Referente GI– Ing. Claudio Franco Rapicetta - componente– Avv. David Roettgen – componente
preso atto	che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none">– Ing. Milena Orso Giaccone - Regione Piemonte– Ing. Mauro Proverbio - Provincia di Verbano Cusio Ossola– Arch. Fabio Righini – Comune di Pieve Vergonte
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none">– Dr. Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore– Ing. Carlo Carlucci, Referente– Arch. Silvia Pietra

2.2. Atti normativi

visto	il D.Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
visto	L'art. 41 della Legge 98/2013 di Conversione del D.L. 69/2013 che modifica l'Art. 243 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
visto	Il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)
visto	L'art. 29, comma 1 del D.L. n. 46/2014 a norma del quale: <i>"Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta salva la facoltà per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di cui al presente titolo."</i>
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 "Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato P";
visto	l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei



	<p>seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;- è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>“L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i></p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale <i>“Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i></p>
esaminata	<p>La Decisione di esecuzione della Commissione del 9 Dicembre 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali - Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 11.12.2013</p>



visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</p> <p>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</p> <p>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stenda valutati almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.”</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>sexies</i>, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “</p>
visto	<p>l'articolo 29- <i>sexies</i>, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale può contenere ulteriori condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente. Ad esempio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare del comma 4-bis, l'autorizzazione può disporre la redazione di progetti migliorativi, da presentare ai sensi del successivo articolo 29-<i>nonies</i>, ovvero il raggiungimento di determinate ulteriori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo restando l'obbligo di comunicare i miglioramenti progettati, le disposizioni di cui all'articolo 29-<i>nonies</i> non si applicano alle modifiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.”</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>septies</i> del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;</p>
visto	<p>l'articolo 29-<i>octies</i>, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale . “Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:</p> <p>a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore”</p>



visto	<p>le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per l'attuazione della Direttiva 2008/1/CE, e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372</i>”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;• il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 “<i>Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59</i>”, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009;
-------	--

2.3. Atti e attività istruttorie

Visto	Il Parere Istruttorio Conclusivo, U.prot DVA-2014-0020652 del 24/06/2014 (ID 123/684), di approvazione del <u>Piano di miglioramento delle emissioni in acqua</u> presentato dal Gestore con nota prot. 122-DIRS del 23/12/2013 in adempimento a quanto prescritto all'Art. 1, comma 7 del Decreto AIA.
visto	Il Parere Istruttorio Conclusivo, U.prot DVA-2015-0022607 del 08/09/2015 (ID 123/895), di approvazione della <u>proposta tecnica alternativa rispetto a quanto previsto nel suddetto Piano di Miglioramento delle emissioni in acqua approvato e una riformulazione del cronoprogramma</u> , presentata dal Gestore con nota prot. 067-DIRS del 30/05/2015, E.prot DVA-2015-0012219 del 07/05/2015.
esaminata	La nota del Gestore, prot. 045-DIRS del 11/04/2016 (DVA.RU.I.0009809.12-04-2016; prot. della Commissione CIPPC 629/2016 del 12/04/2016)
vista	La comunicazione di avvio del procedimento di Riesame dell'AIA, N. prot. DVA-RU-U-0011300.27.04.2016
esaminata	La Relazione Istruttoria di ISPRA del 01/06/ 2016, prot. CIPPC 941/2016 del 06/06/2016, redatta da: <ul style="list-style-type: none">- Dr. Ing. Gaetano Battistella- Ing. Carlo Carlucci- Arch. Silvia Pietra
vista	la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviata per approvazione in data 30/08/2016 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC 1310/2016 del 30/08/2016 e la conseguente approvazione del GI
esaminate	Le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente Relazione Istruttoria e proposte di prescrizione ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.



3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Ragione sociale	Hydrochem ITALIA SRL
Sede legale	Largo Arturo Toscanini 1 – 20122 Milano
Sede operativa	Via Mario Massari 30/32 – Pieve Vergonte (VB)
Tipo di impianto	Chimico, esistente
Codice e attività IPPC	<ol style="list-style-type: none">Codice IPPC: 4.1f – Produzione di idrocarburi alogenati:<ul style="list-style-type: none">- clorobenzene – diclorobenzene- clorotoluene – diclorotoluene- clorobenzotricloruroCodice NACE: 24 – Lavorazione di prodotti chimici Codice NOSE-P: 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici organiciCodice IPPC: 4.2a – 4.2c – Produzione di cloro e soda caustica Codice NACE: 24 – Lavorazione di prodotti chimici Codice NOSE-P: 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPKCodice IPPC: 4.2b – Produzione di acido cloridrico Codice NACE: 24 – Lavorazione di prodotti chimici Codice NOSE-P: 105.09 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici o di concimi NPK
Gestore	Ing. Pierluigi Degiovanni c/o sede operativa - 0324-8601 - Pierluigi.Degiovanni@weylchem.com
Referente	Ing. Pierluigi Degiovanni c/o sede operativa - 0324-8601 - Pierluigi.Degiovanni@weylchem.com
Rappresentante legale	Ing. Pierluigi Degiovanni c/o sede operativa - 0324-8601 - Pierluigi.Degiovanni@weylchem.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	Sì, soggetto a notifica e rapporto di sicurezza
Sistema di gestione ambientale	No
Impianto con effetti transfrontalieri	No
Installazione ricadente in area SIN	SI: SIN di Pieve Vergonte istituito con Legge n. 426 del 9 dicembre 1998, GU n. 291 del 14 dicembre 1998.

4. ASSETTO ATTUALMENTE AUTORIZZATO

Nel presente capitolo si riporta lo stato attuale dell'installazione IPPC nell'assetto autorizzato, relativamente agli scarichi idrici SF4 e SF5 e alle aree di deposito preliminare interessate dalla richiesta di modifica presentata dal Gestore (Area 4).

4.1. Piano di miglioramento delle emissioni in acqua: prescrizioni Decreto AIA e modifiche approvate (ID 123/684 e ID 123/895)

Il decreto autorizzativo, AIA Prot. DEC-MIN-0000221 del 12/12/2012 (G.U. It. Serie Gen. del 03/01/2013), al par 8.6 "Scarichi idrici", punto 5, prescrive la presentazione – entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA - e realizzazione - entro 3 anni dal rilascio dell'AIA - di un Piano di miglioramento delle emissioni in acqua; per il completamento degli interventi è prevista la possibilità, in caso di interazione con la matrice suolo, sottosuolo e acque di falda, di slittamento del cronoprogramma per un allungamento di tempi autorizzativi.



Il punto di interesse per il presente procedimento riguarda il punto 5 c), di cui sotto:

- 5) Entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, il gestore deve sottoporre alla valutazione dell'Autorità Competente un Piano di miglioramento delle emissioni in acqua, con riferimento innanzitutto al documento B1.pdf del giugno 2010. Il Piano dovrà essere completato entro tre anni dal rilascio della presente AIA e contenere un cronoprogramma degli interventi proposti, in particolare con riferimento a quanto sotto. Nel Piano, il Gestore deve verificare la provenienza di mercurio e solventi organici alogenati.

La realizzazione degli interventi che interagiscono con la matrice suolo, sottosuolo e acqua di falda è condizionata all'assenso del MATTM nell'ambito del Piano Operativo di Bonifica: il gestore dovrà indicare nel Piano gli interventi che dovranno essere assentiti e farsi carico di presentarli entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA alla Direzione competente del Ministero; il cronoprogramma di questi ultimi interventi sarà condizionato dai tempi autorizzativi.

Gli interventi da realizzare sono:

.....

- c) Modifica dell'attuale sistema di scarico delle acque di processo e di raffreddamento. Allo stato attuale le acque di processo provenienti dai vari Reparti produttivi sono raccolte in una Vasca da 1000 m³ e, dopo un tempo di permanenza assai lungo, scaricate nel Torrente Marmazza. La modifica consiste nell'invio delle acque di raffreddamento e di quelle meteoriche eventualmente presenti alla vasca da 1000 m³. In questo modo si potrebbe assicurare a queste ultime un polmone tale da garantire un tempo di permanenza sufficiente anche per eventuali interventi di correzione del pH. In caso di situazioni di emergenza è disponibile il sistema di diversione di invio di tali acque alla Vasca da 4000 m³. Deve essere individuato su planimetria aggiornata l'eventuale punto di controllo modificato.

ID 123/684. All'interno del procedimento istruttorio ID 123/684, concluso con approvazione del Piano di miglioramento presentato dal Gestore con il PIC U.prot DVA-00_2014-0020652 del 24/06/2014, il Gestore ha dettagliato un elenco di tecniche programmate per migliorare le emissioni in acqua ed espone sinteticamente una proposta di modifica migliorativa riguardo il punto 5 c), differente da quella già proposta, finalizzata a evitare l'utilizzo in continuo di pompe di sollevamento, molto oneroso ed energeticamente sfavorevole considerata l'ingente portata di acqua di raffreddamento.

ID 123/895. In seguito, all'interno del procedimento istruttorio di cui all'ID 123/895, concluso con l'approvazione della variante al Piano presentato dal Gestore, con il PIC prot. DVA-2015-0022607 del 08/09/2015, il Gestore illustra la modifica riguardante il punto "5 c)" presente nel Piano precedentemente presentato e approvato.

Il Gestore, in particolare, ha proposto una tecnica alternativa finalizzata a evitare l'utilizzo in continuo di pompe di sollevamento per l'ingente portata di acqua di raffreddamento che si articola nei seguenti punti:


- Mantenere le acque di processo nell'attuale vasca di omogeneizzazione VA7501 da 1000 m³, mantenendo il medesimo scarico finale ad oggi attivo ed autorizzato in AIA, denominato SF4, senza necessità di aprire uno scarico aggiuntivo;
- Realizzare una nuova vasca interrata (VA7502) da circa 800 m³ per lo stoccaggio delle acque di raffreddamento e meteoriche, in area libera e ubicata immediatamente a nord della vasca VA7500 da 4000 m³.** Tali acque verrebbero intercettate e coltate immediatamente a monte della vasca proposta, e convogliate per gravità verso la nuova vasca;
- L'uscita della nuova vasca andrà a recapitare le acque, sempre per gravità, verso la vaschetta di carico delle pompe di emergenza Flight, presente in stabilimento. Da qui il flusso sarà convogliato verso l'attuale punto di scarico finale ad oggi attivo ed autorizzato in AIA, denominato SF5.

Il Gestore ha stimato il volume della vasca VA7502 pari a circa 800 m³, con dimensioni di progetto pari a 18 x 18 x 2,5 metri.

Il Gestore ha dichiarato che la progettazione di dettaglio della vasca VA7502 non ancora stata effettuata e che essa sarà sviluppata nei prossimi mesi, anche in considerazione dei pareri ricevuti dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo.



La Figura sotto riporta lo schema progettuale della nuova Vasca VA7502 da costruire e dei nuovi flussi da realizzare.



Nel Parere Istruttorio Conclusivo (ID 123/895), che approva la proposta de Gestore (U.prot DVA-2015-0022607 del 08/09/2015 e relativo PMC11 del 22/07/2015) è prescritto che:

- 1) Considerato che il cronoprogramma presentato dal Gestore prevede la fine degli interventi entro Giugno 2016 (6 mesi in più rispetto alla precedente configurazione prevista dal Piano di miglioramento delle emissioni in acqua approvato nell'ambito dell'ID 123/684), nelle more della realizzazione degli interventi, il Gestore è autorizzato alla gestione delle vasche di raccolta ed equalizzazione e degli scarichi finali SF4 e SF5 nell'assetto attualmente autorizzato in AIA, nel rispetto dei limiti allo scarico e delle prescrizioni ivi impartite.



- 2) *A valle della realizzazione degli interventi, a partire dal 1 Luglio 2016, il Gestore dovrà rispettare il seguente assetto delle vasche di raccolta acqua e di equalizzazione e degli scarichi finali (dichiarato nella configurazione di progetto):*
- *vasca VA7500 da 4.000 m³: vasca di raccolta acque potenzialmente inquinate da sottoporre a trattamento;*
 - *vasca VA7501 da 1.000 m³: vasca di equalizzazione acque di processo, già sottoposte a trattamento, prima dello scarico finale SF4;*
 - *vasca VA7502 da 800 m³: vasca di equalizzazione acque di raffreddamento e meteoriche non potenzialmente inquinate prima dello scarico finale SF5.*
- Ogni variazione sulle tempistiche e/o sulla configurazione impiantistica dovrà essere opportunamente comunicata dal Gestore all'Autorità Competente, presentando giusta istanza di aggiornamento del presente provvedimento di Riesame.*
- 3) *Restano vigenti per gli scarichi SF4 e SF5, anche a valle delle modifiche impiantistiche, gli attuali limiti autorizzati in AIA e i controlli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo opportunamente modificato (cfr. PMC11 del 22/07/2015).*
- 4) *Si ricorda che lo stabilimento ricade nel Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Pieve Vergonte, istituito con legge n.427/98 e perimetrato con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 (pubblicato nella G.U. del 25 febbraio 2000). Riguardo alle attività di bonifica in corso sull'area il Gestore ha dichiarato che "l'unico soggetto obbligato ad eseguire le attività di bonifica del sito è Syndial Spa, in quanto HydroChem Italia Srl è solamente detentrica del diritto di superficie all'interno dell'area industriale del sito" 1. Poiché la realizzazione degli interventi di realizzazione della nuova vasca VA7502 richiede operazioni di scavo in aree SIN, si ritiene necessario che sia presentata al MATTM opportuna comunicazione riportante la definizione delle aree in cui eseguire detti scavi. Il materiale di risulta generato dalle operazioni di scavo, dovrà essere gestito secondo le normative vigenti.*

5. MODIFICA DEL CRONOPROGRAMMA PROPOSTA DAL GESTORE E MOTIVAZIONI A SUPPORTO

Con la nota prot. 045-DIRS del 11/04/2016 (DVA.RU.I.0009809.12-04-2016; prot. Comm. CIPPC 629/2016 del 12/04/2016), il Gestore ha presentato istanza di modifica al PIC emesso nell'ambito del procedimento istruttorio ID 123/895 con riferimento alla tempistica di realizzazione della vasca di omogeneizzazione VA7502 delle acque meteoriche e di raffreddamento, **prevista per la fine di giugno 2016**. Il Gestore richiede una proroga temporale di 1 anno alla realizzazione dell'intervento migliorativo.

- **Il G.I. osserva che, il Decreto di AIA impone il completamento degli interventi entro il 02/01/2016** (il decreto è, infatti, pubblicato sulla G.U. It. Serie Gen. del 03/01/2013, e la prescrizione prevede il completamento degli interventi entro 3 anni dal rilascio dell'AIA).

Di seguito si riportano le motivazioni espresse dal Gestore a supporto della richiesta di proroga.

Il Gestore dichiara l'impossibilità di realizzare gli interventi entro le tempistiche previste (fine giugno 2016) a causa delle seguenti motivazioni (in corsivo le dichiarazioni del Gestore):

- a) *Impossibilità a sostenere gli oneri economici associati alla realizzazione delle attività previste che sono stati stimati nell'ordine di circa 260.000 €. A tal proposito si riporta il risultato del bilancio aziendale 2015 nel quale si evince che il risultato registrato lo scorso anno è stato negativo di 3.500.000 €. La causa principale che ha generato tali perdite è da ricercarsi nel periodo di imprevedibile siccità che ha conseguentemente comportato una mancata produzione idroelettrica. Considerato il rilevante consumo dello stabilimento e dell'impianto energivoro di elettrolisi, tale fenomeno ha necessariamente richiesto l'acquisto dalla rete nazionale di energia elettrica indispensabile per la produzione. A scopo informativo, si fa notare che tali acquisti hanno avuto un impatto economico negativo quantificabile in circa 1.200.000 € solamente nel quadrimestre novembre*

¹ HydroChem Italia Srl "Piano di adeguamento e dismissione della sezione elettrolisi con celle a mercurio dell'impianto cloro-soda HydroChem di Pieve Vergonte (VB), dicembre 2014.



2015-febbraio 2016. Il gestore comunica inoltre che risultati economici negativi sono stati registrati anche negli esercizi precedenti.

b) La società scrivente sta attualmente definendo il piano industriale, in funzione delle scelte che verranno fatte in merito alla prescrizione di adeguamento alle BAT per l'impianto cloro-soda (cfr. procedimento istruttorio ID 123/856) e si potrebbero profilare scenari non favorevoli alla continuità aziendale o, comunque, che prevederanno una completa e pesante rivisitazione del ciclo produttivo, con possibilità di forti impatti già sul piano di produzione del corrente anno."

- **Il Gestore assicura comunque il completamento degli interventi previsti dalle altre prescrizioni dell'AIA entro l'anno in corso, nel rispetto delle scadenze previste. Ricorda che tali attività richiedono uno sforzo economico non trascurabile, stimato circa 650.000 €.**

Il Gestore sottolinea che la realizzazione della vasca VA7502 deriva da una propria proposta fatta con scopo migliorativo rispetto alla configurazione attuale relativamente ai consumi di energia elettrica, mantenendo però gli stessi standard ambientali.

La nuova vasca VA7502 per lo stoccaggio delle acque di raffreddamento e meteoriche, interrata da 800 m³, oggetto della richiesta di proroga, è finalizzata a evitare l'utilizzo in continuo di pompe di sollevamento per l'ingente portata di acqua di raffreddamento, riducendo significativamente i consumi di energia elettrica rispetto allo stato attuale (risparmio previsto dal gestore: 150 k€/anno).

Il Gestore chiede una proroga fino a Giugno 2017, quindi di 1 anno rispetto alla scadenza prevista (già oggetto di proroga di sei mesi), evidenziando l'elevato onere economico, circa 260 k€ per la realizzazione della vasca, in un periodo di difficoltà per l'azienda; il risultato del bilancio aziendale 2015 è stato negativo di 3.500 k€.

Il Gestore espone inoltre che, poiché le attività previste richiedono l'esecuzione di scavi e la possibilità di eventi meteorici nel periodo ottobre-marzo, una richiesta di tempistica inferiore potrebbe non essere sufficiente a garantire la realizzazione dell'opera.

- **Il nuovo cronoprogramma degli interventi proposto dal Gestore è il seguente:**

CRONOPROGRAMMA INTERVENTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI
Cantierizzazione e sgombero area	Gennaio 2017	Febbraio 2017
Realizzazione della vasca, dei condotti e posa valvole	Febbraio 2017	Maggio 2017
Avviamento nuova vasca	Maggio 2017	Giugno 2017
	DATA CONCLUSIONE	Giugno 2017

6. OSSERVAZIONI E/O CARENZE RILEVATE

A valle dell'analisi della documentazione presentata dal Gestore con la nota prot. 045-DIRS del 11/04/2016 (acquisita al prot. della Commissione CIPPC 629/2016 del 12/04/2016), si ritiene che non vi siano particolare carenze o osservazioni.



7. CONSIDERAZIONI FINALI E CONCLUSIONI

In conclusione:

- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti);
- considerati i contenuti della documentazione del Gestore, riportati nel presente Parere;
- considerati i numerosi e onerosi interventi di adeguamento ambientale effettuati e previsti a seguito del rilascio dell'AIA, fra questi ultimi la sostituzione della tecnologia in essere di elettrolisi ad amalgama di mercurio entro il 02.01.2018, o la fermata dell'impianto in caso di mancata attuazione,

il GI ritiene che

la richiesta di proroga di 1 anno per la realizzazione della vasca VA7502 delle acque meteoriche e di raffreddamento, presentata dal Gestore con la nota prot. 045-DIRS del 11/04/2016 (prot. Commissione CIPPC n. 629/2016 del 12/04/2016), non produca effetti negativi e significativi sull'ambiente e possa essere considerata come una modifica non sostanziale e sia pertanto accoglibile.

Il GI conferma le prescrizioni già contenute nel Parere Istruttorio Conclusivo di cui all'ID 123/895, aggiornate con il nuovo Cronoprogramma presentato dal Gestore, tenuto conto quindi della proroga di 12 mesi per la realizzazione rispetto a quanto previsto dal Piano di miglioramento delle emissioni in acqua approvato nell'ambito dell'ID 123/895 (Cfr. par. 4.1).

➤ PRESCRIZIONI:

- 1) *Considerato che il Cronoprogramma presentato dal Gestore prevede la fine degli interventi entro Giugno 2017, nelle more della realizzazione degli interventi, il Gestore è autorizzato alla gestione delle vasche di raccolta ed equalizzazione e degli scarichi finali SF4 e SF5 nell'assetto attualmente autorizzato in AIA, nel rispetto dei limiti allo scarico e delle prescrizioni ivi impartite.*
- 2) *A valle della realizzazione degli interventi, a partire dal 1 Luglio 2017, il Gestore dovrà rispettare il seguente assetto delle vasche di raccolta acqua e di equalizzazione e degli scarichi finali (dichiarato nella configurazione di progetto):*
 - vasca VA7500 da 4.000 m³: vasca di raccolta acque potenzialmente inquinate da sottoporre a trattamento;
 - vasca VA7501 da 1.000 m³: vasca di equalizzazione acque di processo, già sottoposte a trattamento, prima dello scarico finale SF4;
 - vasca VA7502 da 800 m³: vasca di equalizzazione acque di raffreddamento e meteoriche non potenzialmente inquinate prima dello scarico finale SF5.

Ogni ulteriore variazione sulle tempistiche e/o sulla configurazione impiantistica dovrà essere opportunamente comunicata dal Gestore all'Autorità Competente, presentando giusta istanza di aggiornamento del presente provvedimento di Riesame.

- 3) *Restano vigenti per gli scarichi SF4 e SF5, anche a valle delle modifiche impiantistiche, gli attuali limiti autorizzati in AIA e i controlli già previsti dall'attuale Piano di Monitoraggio e Controllo (cfr. PMC11 del 22/07/2015).*



- 4) *Si ricorda che lo stabilimento ricade nel Sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Pieve Vergonte, istituito con legge n.427/98 e perimetrato con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 (pubblicato nella G.U. del 25 febbraio 2000). Riguardo alle attività di bonifica in corso sull'area il Gestore ha dichiarato che "l'unico soggetto obbligato ad eseguire le attività di bonifica del sito è Syndial Spa, in quanto HydroChem Italia Srl è solamente detentrica del diritto di superficie all'interno dell'area industriale del sito"². Poiché la realizzazione degli interventi di realizzazione della nuova vasca VA7502 richiede operazioni di scavo in aree SIN, si ritiene necessario che sia presentata al MATTM opportuna comunicazione riportante la definizione delle aree in cui eseguire detti scavi. Il materiale di risulta generato dalle operazioni di scavo, dovrà essere gestito secondo le normative vigenti.*

8. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha versato una tariffa di 2.000,00 euro, ai sensi del DM 24/04/2008.
Si ritiene congrua la Tariffa versata.

9. PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DI CUI AL DECRETO AIA

Il PIC allegato al decreto AIA non necessita di aggiornamenti.

10. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo non necessita di aggiornamenti in quanto restano vigenti per gli scarichi SF4 e SF5, anche a valle della proroga temporale per la realizzazione degli interventi previsti, gli attuali limiti autorizzati in AIA e i controlli già previsti dall'attuale Piano di Monitoraggio e Controllo (cfr. PMC11 del 22/07/2015).

² HydroChem Italia Srl "Piano di adeguamento e dismissione della sezione elettrolisi con celle a mercurio dell'impianto cloro-soda HydroChem di Pieve Vergonte (VB), dicembre 2014.